

# NEWSLETTER N. 8 ANNO X

16-30 aprile 2024



# Appalti pubblici

**TAR LOMBARDIA-MILANO, SEZ. I, 22 aprile 2024, n. 1211 - Appalti pubblici- *Sul project financing*** - Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, vista l'ampia discrezionalità di cui gode nell'esercizio dello *ius poenitendi*, l'Amministrazione può legittimamente esercitare il potere di revoca a seguito di una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, purché vengano indicate dettagliatamente e in maniera approfondita le ragioni sia di fatto che giuridiche a sostegno delle determinazioni di revoca della dichiarazione di interesse pubblico.

Nel caso di specie, il collegio ha ritenuto del tutto generiche e prive di specificità le ragioni che hanno indotto l'amministrazione resistente alla revoca della dichiarazione di pubblica utilità e fattibilità della proposta di project financing. Infatti, l'amministrazione non avrebbe emesso la revoca in conseguenza di una nuova e diversa valutazione dei presupposti ma, al contrario si sarebbe limitata a rivalutare la situazione preesistente, facoltà non consentita nel caso di provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici come quello in esame.

**TAR LOMBARDIA-MILANO, SEZ. III, 19 aprile 2024, n. 1191 - Appalti pubblici- *Sull'accesso alla documentazione di gara*** - Ad un concorrente escluso da una pubblica gara, con provvedimento diventato inoppugnabile, non spetta il diritto di accedere agli atti quando il contenuto degli stessi non è idoneo a soddisfare alcun interesse dell'accedente. Nel caso di specie, il ricorrente è stato definitivamente escluso dalla procedura, per motivazioni attinenti al pagamento dei contributi, le quali non hanno alcuna pertinenza con la documentazione richiesta, avente infatti ad oggetto il contenuto tecnico delle offerte dei concorrenti, la cui conoscenza non sarebbe pertanto idonea a soddisfare alcun interesse.

**TAR VENETO, SEZ. II, 16 aprile 2024, n. 714 -Appalti pubblici- *Sul soccorso istruttorio*** - Con la sentenza in commento, il collegio ha ritenuto legittimo, in quanto basato su valide ragioni di pubblico interesse, il provvedimento con cui l'Amministrazione ha deciso di non aggiudicare una gara d'appalto di servizi, motivato dal mancato rispetto da parte del concorrente del termine perentorio, assegnato dalla stessa PA, di nove giorni per regolarizzare le polizze della cauzione provvisoria a garanzia dell'offerta.

Infatti, il termine fissato dalla stazione appaltante per l'integrazione della documentazione, a seguito dell'attivazione del soccorso istruttorio, ha natura perentoria al fine di tutelare la *par condicio* tra i concorrenti e consentire un'istruttoria veloce preordinata ad acquisire la completezza delle dichiarazioni prima della valutazione dell'ammissibilità della domanda. Secondo quanto previsto dalla disciplina del soccorso istruttorio, la conseguenza dell'inosservanza di tale termine autorizza la sanzione dell'esclusione dell'operatore dalla procedura.